



Roma 30 MAR 1988

Ministero
della Marina Mercantile
DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO
MARITTIMO E DEI PORTI

A Tutte le Capitanerie di
Porto
LORO SEDI

Divisione XVII
Prot. N° 5172989
A.2.6

Proposta al Sig. del
Dir. ...

OGGETTO: Concessioni demaniali marittime - Cauzioni.

Circolare n. 240
Titolo: Demanio Marittimo
Serie II

A Tutte le Direzioni Marittime
A Tutti gli Enti Portuali
LORO SEDI

kk

Di recente, da parte di alcune Capitanerie di Porto, sono state manifestate alcune perplessità per quanto concerne l'argomento in oggetto ed in particolare, sulle modalità di prestazione della cauzione da parte dei concessionari di aree demaniali marittime e/o specchi acquei, nonché su particolari aspetti connessi alla loro costituzione a mezzo di fidejussioni bancarie o polizze assicurative.

Com'è noto, la materia di cui trattasi è attualmente disciplinata dalla legge 10 giugno 1982, n. 348 "Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie e garanzia di obbligazione verso lo Stato ed altri Enti pubblici" pubblicata sulla G.U. n. 16 del 14 giugno 1982.

L'art. 1 della predetta legge prevede, infatti, che la cauzione può essere costituita - in tutti i casi in cui è prevista la sua costituzione - da reale e valida cauzione così come previsto dall'art. 54 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato; ovvero da fidejussione bancaria nonché da polizza assicurativa. E ciò con l'osservanza delle condizioni e con le modalità indicate.

Il caso che qui interessa è quello previsto dall'art. 17 del Reg. Cod. Nav. e ciò in quanto in esso è sancito l'obbligo, da parte del concessionario di aree demaniali marittime e/o specchi acquei, di garantire la amministrazione concedente circa l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione (1° ed ultimo comma) ovvero, in caso di concessione per licenza, la facoltà da parte del Capo del Compartimento Marittimo, di richiedere il versamento di un congruo deposito a garanzia degli obblighi risultanti dalla licenza stessa. Esso rientra pertanto nel disposto dell'art. 1 della citata

J

DIREZIONE MARITTIMA LIVORNO	
Prot.	783
- 1 MAR 1988	
Data	
Cat.	



Roma

19

*Ministero
delle Attività Marittime*
DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO
MARITTIMO E DEI PORTI

St.

*Divisione
Inf. e N.*

*Sp.
Allegato*

*Proposta al Foglio della
Dir. ...*

OGGETTO:

- 2 -

ta legge n. 348/1982, e ciò subordinatamente, comunque, alle valuta-
zioni dell'Amministrazione sulla domanda da presentarsi da parte del
concessionario.

Con la circolare n. 160 in data 14 aprile 1976, questo
Ministero - in relazione a numerose istanze avanzate in tal senso da
titolari di concessioni demaniali marittime disciplinate con licenza
ai sensi dell'art. 8 del Reg. Cod. Nav., acquisite anche le valuta-
zioni di altre amministrazioni interessate ed in particolare dell'Av-
vocatura Generale dello Stato e del Ministero del Tesoro - pervenne
alla conclusione che anche in presenza dei suddetti titoli di conces-
sione poteva essere accettata una fidejussione bancaria in sostitu-
zione della cauzione in numerario o in titoli. Veniva, invece, esclu-
sa la possibilità di accettare, a tale titolo, polizze assicurative.
Con l'emanaazione della più volte citata legge n. 348/1982 tale pre-
clusione si deve ora ritenere superata.

Altro quesito è poi stato sollevato circa l'attuale va-
lidità delle disposizioni secondo le quali, in caso di accettazione
di fidejussione bancaria nonché, attualmente, di polizza assicurati-
va in sostituzione di cauzione reale, debba farsi versare all'Erario,
da parte del concessionario, la differenza tra il tasso di interesse
legale e quello applicato a titolo di provvigione dal fidejussore.

In merito si ritiene di precisare - alla luce anche di
apposito parere reso sull'argomento dal Ministero del Tesoro - Ragio-
neria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza, - che
la legge n. 348 del 10.6.1982, ha esteso nei confronti di tutti i ca-
si di obbligazioni contratte con lo Stato, le previsioni di cui alla
legge n. 741 del 10.12.1981, recante ulteriori norme per l'accelera-
zione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche, che all'
ultimo comma dell'art. 6 precisa che nel caso di prestazione della
cauzione mediante fidejussione bancaria e polizza assicurativa non
si fa luogo a miglioramento del prezzo.

L'assunto di quanto sopra ha implicitamente modificato
la disciplina prevista in materia di cauzioni ed in particolare il

/..



Ministero
della Marina Mercantile
DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO
MARITTIMO E DEI PORTI

Roma 19

Al

Divisione Leg.
Prot. N. 110 Legale

Proposta al Reg. Min.
Dir. Leg. 110

OGGETTO:

- 3 -

1° comma dell'art. 54 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato nel senso che le cauzioni da prestare a garanzia di qualsiasi obbligazione assunta verso lo Stato possono essere costituite, oltre che in numerario ed in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, anche da fidejussione bancaria o polizza assicurativa.

Modificati implicitamente risultano anche i commi 2° - 4° - 5° e 6° mentre rimane invariato il comma 3° per ciò che riguarda la subordinazione dell'esonero dalla cauzione ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Si rammenta, poi, che ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 54 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, nel caso in cui sia assentito in concessione un bene di pertinenza dello Stato, sarà obbligatoria, ancorchè detto rapporto sia regolato con licenza, la prestazione della cauzione nella misura minima prevista dall'ultimo comma dell'art. 17 Reg. Cod. Nav.

Inoltre, come più volte rilevato da Ispettori del Tesoro in occasione di verifiche amministrativo-contabili alle Capitanerie di Porto, si precisa che i depositi cauzionali dovranno essere costituiti presso le competenti Sezioni di Tesoreria Provinciale, ovvero presso i Servizi di Cassa Depositi e Prestiti nei casi di depositi definitivi.

Per quanto attiene le polizze assicurative, sono state, poi, vagliate alcune perplessità in ordine alla loro accettazione e ciò a motivo di alcune clausole apposte a stampa nei vari moduli pre



Ministero
della Marina Mercantile

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO
MARITTIMO E DEI PORTI

Divisione
Prot. N.º

Six
Allegati

Proposta al Regio del
Six Six N.º

OGGETTO:

- 4 -

disposti dalle Compagnie assicuratrici, più o meno incompatibili con il carattere pubblico dell'assicurato (ad es. in tema di delimitazione del rischio, decorrenza dell'assicurazione, obblighi in caso di sinistro, valutazione delle perdite, imposte e tasse etc....).

Pertanto, si ritiene che nell'accettare detta forma di garanzia, sia indispensabile procedere ad apporre delle "Condizioni particolari", esplicitamente accettate e debitamente sottoscritte dalle parti contraenti, che prevedano, annullando le "Condizioni Generali" di cui al testo a stampa e ciò per quanto riguarda i rapporti tra Compagnia assicuratrice ed Amministrazione concedente:

- che la garanzia è prestata in relazione ad ogni obbligo derivante al concessionario dalla concessione demaniale marittima anche per inadempienze verificatesi prima del periodo di validità della polizza purchè l'Amministrazione ne abbia avuto notizia durante la validità della polizza stessa;
- che la garanzia resta valida fino a dichiarazione di svincolo da parte dell'Amministrazione;
- che l'intendimento, da parte della Compagnia assicuratrice, di non procedere al rinnovo della polizza alla sua scadenza ovvero di procedere alla revoca, sia comunicato all'Amministrazione in tempo utile per consentire la costituzione, da parte del concessionario, di garanzia reale;
- che il mancato o ritardato pagamento del premio o di supplementi di premio, non è opponibile all'Amministrazione ai fini della validità della garanzia;
- che la Compagnia assicuratrice provveda al pagamento dell'intera somma garantita a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;
- che la Compagnia assicuratrice rinunci al beneficio della preventiva escussione di cui al 2º comma dell'art. 1944 del Codice Civile.

./.



Ministero
della Marina Mercantile
DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO
MARITTIMO E DEI PORTI

Scias

12

Divisione
Porti N°

Sez.
Allegato

Dispositivo al Foglio del
Dir. N°

OGGETTO:

- 5 -

Si precisa, poi, che ai sensi dell'art. 712 delle Istru-
zioni Generali sui Servizi del Tesoro, sia la fidejussione bancaria
che la polizza assicurativa devono contenere anche l'autenticazione
della firma del fidejussore o dell'assicuratore nonché l'attestazione
relativa alla facoltà di costoro di impegnare legalmente l'Istituto
bancario con la Compagnia assicuratrice.

Per ciò che attiene la registrazione dei suddetti atti
occorre distinguere se:

- a) trattasi di concessioni assentite per atto formale ovvero per li-
cenza se con tale ultimo titolo si regolamenta anche l'utilizza-
zione di beni di pertinenza demaniale marittima;
- b) trattasi di concessione assentita per licenza che non prevede l'u-
tilizzazione da parte del concessionario, dei suddetti beni di per-
tinenza demaniale marittima.

Nei casi di cui al punto a) trattasi di fattispecie per
le quali la prestazione della garanzia è richiesta obbligatoriamente
dalla legge (vedi art. 17 Reg. Cod. Nav. e art. 54 u.c. del Reg. di
Contabilità Generale dello Stato) epperanto esse rientrano nelle pre-
visioni di cui all'art. 5 della "TABELLA" allegata al D.P.R. 26 apr-
ile 1986, n. 131 (Suppl. Ord. alla G.U. n. 99 del 30.4.1986) tra gli
atti per i quali non vi è obbligo di registrazione e ciò non verifi-
candosi nemmeno il "caso d'uso" di cui all'art. 6 del citato D.P.R.

Nei casi, invece, di cui al punto b) non essendo la co-
stituzione della cauzione, obbligatoria per legge, l'atto è sogget-
to a registrazione in termine fisso come previsto dall'art. 6 della
TARIFFA Parte I del più volte citato D.P.R. 131/1986.

E', infine, opportuno rammentare che nei casi di sostitu-
zione della cauzione reale o in titoli, nelle forme sopra dette, sa-
rà cura di codeste Autorità Marittime inscrivere nel rilasciando tito-
lo un'apposita clausola del seguente tenore:

./.



Roma, 19

Ministero
della Marina Mercantile
DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO
MARITTIMO E DEI PORTI

All. _____

Visione _____
P. N. _____

Proposta al D. D. _____
D. _____

OGGETTO: _____

- 6 -

"il concessionario si impegna, inoltre, fin dalla data di stipulazione (nel caso di atto formale ovvero "di rilascio" nel caso di licenza) del presente atto (o titolo), a provvedere - in caso di revoca della fidejussione (ovvero della polizza assicurativa) o qualora essa non venga rinnovata alla scadenza - alla contestuale costituzione, a pena di decadenza dalla concessione, della cauzione in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato per l'ammontare stabilito, per essere vincolata presso la Cassa Depositi e Prestiti fino al termine della concessione".

Si allega, ad ogni buon fine, una bozza di fidejussione bancaria che si ritiene valida a garantire l'Amministrazione.

IL MINISTRO
F. to PRANDINI

Per copia conforme all'originale

IL PRIMO DIRIGENTE